

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

ATTESTO che la presente determinazione è stata pubblicata in data odierna, all'Albo Pretorio Comunale online, ove rimarrà per 15 giorni consecutivi

Capitignano, 16 APR. 2015



MESSO NOTIFICATORE

(Muzi Achille)

Copia conforme all'originale.

Li 16 APR. 2015



IL SINDACO
Pelosi Maurizio



COMUNE DI CAPITIGNANO

C.A.P. 67014 Provincia dell'Aquila

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E D'UFFICIO DEL
DECRETO N. 3 DEL 14-04-2015

Capitignano, li 14-04-2015

DECRETO DEL SINDACO

N. 3 DEL 14-04-2015

Ufficio: AFFARI GENERALI

Oggetto: ADEMPIMENTI EX ART. 1, COMMI 611 S.S. DELLA LEGGE 190/2014.

L'anno duemilaquindici addì quattordici del mese di aprile;

IL SINDACO

PREMESSO che:

- la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità per il 2015) all'articolo 1, comma 611, dispone che "al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato" gli enti locali devono avviare un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015;
- i commi 27 e 28 dell'art. 3 della legge 244/2007 recano il divieto generale di costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessari per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società;

ATTESO che il processo di razionalizzazione deve tener conto dei seguenti criteri:

- a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

- b) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- d) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni;

CONSIDERATO che il successivo comma 612 della legge 190/2014 prevede che i sindaci definiscano e approvino, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, indicante le modalità ed i tempi di attuazione, nonché l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire e che tale piano sia trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato sul sito internet dell'amministrazione;

CONSIDERATO che sempre il comma 612 prevede che i sindaci predispongono entro il 31 marzo 2016 una relazione sui risultati conseguiti, che è trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicata nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata;

DATO ATTO che il Comune di Capitignano è titolare della seguente partecipazione societaria:

- n. 136 azioni (0,27%) della ACIAM S.p.A..

CONSIDERATO che le suddetta partecipazione attiene ad una società per azioni che si occupa di perseguire finalità istituzionali dell'ente;

CONSIDERATO che il divieto contenuto nei commi 27 e 28 dell'art. 3 della legge 244/2007 riguarda società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessari per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

CONSIDERATI i criteri di cui all'art. 1, comma 611, della legge 190/2014 e, in particolare, il riferimento alla eliminazione delle società e delle partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;

CONSIDERATO alla luce dei criteri *de quibus* e delle caratteristiche della società partecipata dall'Ente, non necessario provvedere alla razionalizzazione delle partecipate possedute e, pertanto, procedere alla adozione del relativo piano prescritto dalla normativa contenuta nelle legge di stabilità 2015;

VISTA la legge 190/2014 (legge di stabilità per il 2015);

VISTA la legge 147/2013 (legge di stabilità per il 2014);

VISTA la legge 244/2007 (legge finanziaria 2008);

VISTO il D.Lgs. 267/2000;

VISTO lo Statuto comunale;

DECRETA

1. di approvare, i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;
2. di dare atto che il Comune di Capitignano è titolare della seguente partecipazione societaria:
 - n. 136 azioni (0,27%) della ACIAM S.p.A..
3. di dare atto che, alla luce dei criteri di cui all'art. 1, comma 611, della legge 190/2014 e delle caratteristiche della società partecipata dall'Ente, non è necessario provvedere alla razionalizzazione delle partecipate possedute e, pertanto, non occorre procedere alla adozione del relativo piano prescritto dalla normativa contenuta nelle legge di stabilità 2015.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO
F.to Pelosi Maurizio